Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 116° — Numero 272**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 13 ottobre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1975, n. 484.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, dopo le parole: « produzione di pomodoro », è aggiunta la parola: « nazionale ».

Nell'articolo 2, il primo comma è sostituito col seguente:

« È concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di lire 3450 e di lire 6900 per quintale di prodotto detenuto in magazzino per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° settembre 1975 »;

nel secondo comma, sono aggiunte alla fine le parole: « e ottenute dalla lavorazione di prodotto nazionale »;

dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Alla scadenza di ciascun trimestre compreso nel periodo annuale suddetto, è ammessa la liberazione parziale o totale del prodotto vincolato allo stoccaggio, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati delle quantità di prodotto che si intende liberare al fine della conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto »;

nel comma successivo, le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite con le seguenti:

« *a*) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1° settembre 1975, di un anno o di uno o più trimestri del medesimo;

b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974 o non inferiori a quelli preventivamente convenuti in sede di accordi locali tra i rappresentanti delle categorie interessate;

c) di aver corrisposto ai produttori agricoli, direttamente o tramite le associazioni dei produttori orto-

frutticoli, un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle categorie interessate con l'assistenza di organi statali o regionali »;

nel penultimo comma, la parola: « terzo » è sostituita con la parola « quarto »;

nell'ultimo comma, la parola: « semestre » è sostituita con la parola « periodo ».

Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: « lire 2000 » sono sostituite con le parole: « lire 4000 »;

il secondo comma è sostituito con i seguenti:

« Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a lire 9600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, sarà corrisposto alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati.

Il contributo di cui al precedente comma verrà concesso alle cooperative agricole a condizione che dimostrino di aver assicurato ai soci conferenti pomodoro di qualità San Marzano un prezzo finale di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto, depurati delle sole spese di gestione.

La domanda di concessione di contributo da parte degli interessati dovrà essere corredata di attestazione concernente:

a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-*bis*. — « Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, inscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che hanno effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, e a quelle che hanno ceduto il prodotto alle industrie di trasformazione, è concesso, per le difficoltà dalle stesse incontrate nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori costi, un contributo di lire 600 per quintale di prodotto ritirato ».

Art. 3-*ter*. — « Sono concessi alle cooperative agricole e loro consorzi, nei limiti di una spesa di lire 1.000 milioni, contributi nella misura massima del 90 per cento delle spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro ».

Nell'articolo 4, al primo comma, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « , ai quali possono essere chiamate a partecipare le organizzazioni dei produttori »;

i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti con i seguenti:

« E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate alla produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro allo scopo di stipulare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, accordi interprofessionali per la fissazione del prezzo di cessione del prodotto destinato alla trasformazione nonché per la programmazione delle attività nel settore. Gli accordi stipulati entro la predetta data valgono per l'annata agraria successiva.

Fanno parte della commissione, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato, gli assessori delle regioni maggiormente rappresentative sul piano produttivo o loro delegati, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali di produttori agricoli, i rappresentanti delle industrie conserviere pubbliche, private e cooperative, nonché un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali.

Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate.

Le regioni possono costituire commissioni, anche articolate per province e per zone intercomunali, ai fini di assicurare l'applicazione dei rapporti normativi ed economici, la programmazione della produzione dei prodotti agricoli per la cessione all'industria di trasformazione nel rispetto degli accordi interprofessionali realizzati nazionalmente ».

Nell'articolo 5, al primo comma, le parole: « lire 8.500 milioni » sono sostituite con le parole: « lire 19 miliardi ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-*bis*. — « Le somme che dovessero residuare dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto saranno destinate a favore delle cooperative agricole e loro consorzi nonché delle associazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del pomodoro, per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento qualitativo ed alla difesa della produzione, in base a criteri che saranno fissati dalla commissione di cui al precedente articolo 4 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1975

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — COLOMBO — TOROS — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 ottobre 1975, n. 485.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, recante ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interessati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 366, recante ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni dei comuni della Campania interes-

sati alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto-settembre 1973, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al secondo comma, le parole: « capitolo 5030 » sono sostituite con le altre: « capitolo 8051 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1975

LEONE

MORO — TOROS — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 ottobre 1975, n. **486**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, concernente il rilascio di documenti di legittimazione provvisoria alla circolazione di veicoli a motore, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, sono premesse le parole: « Per un periodo di sei mesi, »; la parola: « del » è sostituita dalle altre: « emanati dal » e le parole: « di autoveicoli, di motoveicoli e rimorchi » sono sostituite dalle altre: « dei veicoli a motore e loro rimorchi »;

al secondo comma, dopo le parole: « testo unico », sono aggiunte le altre: « delle norme sulla circolazione stradale, »;

al terzo comma, prima delle parole: « di concerto », è inserita la parola: « emanato »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La validità del foglio di via di cui all'articolo 64 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 14, può essere prorogata, con decreto del Ministro per i trasporti, fino ad un massimo di sessanta giorni »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Il quarto comma dell'articolo 83 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione è valida per sei mesi" ».

Art. 2.

La validità delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere prorogata per un periodo massimo di altri tre mesi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI — GUI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ERRATA-CORRIGE

(Legge 19 maggio 1975, n. 151)

Nella legge 19 maggio 1975, n. 151, « Riforma del diritto di famiglia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 135 del 23 maggio 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 117, dove è scritto: « ...*occorrono...* », leggasi: « ...*concorrono...* »;

all'art. 171, secondo comma, dove è scritto: « ...*l'istituto...* », leggasi: « ...*l'istituito...* »;

all'art. 185, primo comma, dopo la parola « legittimi » va eliminata una « e ».

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pavimenti Lorusso - Industria pavimenti in marmo e cemento, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Pavimenti Lorusso - Industria pavimenti in marmo e cemento di Bari, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pavimenti Lorusso - Industria pavimenti in marmo e cemento di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8451)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Accordo italo-rumeno per i trasporti internazionali di merci su strada. Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni e esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario e per esigenze dei traffici;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Romania ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Romania sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso, di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(8402)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Accordo italo-rumeno sui trasporti internazionali di merci su strada - Tassa di circolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro per le finanze di concedere agevolazioni in materia di tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

Articolo unico

Gli autocarri adibiti al trasporto di merci e i relativi rimorchi, importati temporaneamente dalla Romania ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Romania, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8403)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i propri decreti in data 3 agosto 1974, 19 novembre 1974 e 27 marzo 1975, concernenti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Ritenuto di provvedere ad ulteriori modificazioni ed aggiornamenti del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di accoppiati o di altri materiali complessi, deve corrispondere alle condizioni e caratteristiche del presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con gli alimenti, semprechè tale strato esplichi la funzione di barriera capace di impedire, per permeabilità o altra causa, la migrazione di costituenti dei materiali non a contatto diretto con l'alimento, e ciò risulti alle prove di cessione indicate nell'allegato IV ».

Art. 2.

All'art. 8 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è aggiunto il seguente comma:

« Per gli oggetti di posateria in acciaio inossidabile, per i bicchieri e le bottiglie in vetro di categoria *A* e *B*, venduti sfusi al dettaglio, fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'indicazione "per alimenti", nonchè le eventuali limitazioni d'impiego, possono essere riportate, anzichè su ogni singolo oggetto, su apposito cartello espositore in forma chiaramente visibile dall'acquirente ».

Art. 3.

L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973 è modificato come segue:

Sezione 1ª - MATERIE PLASTICHE

Parte *A - Resine* — Condizioni, limitazioni, tolleranze d'impiego

1) Alla voce « Polimeri derivati dalla esterificazione di uno o più acidi organici mono o policarbossilici sottoelencati con uno o più degli alcooli polivalenti sottoelencati, reticolati con stirene e/o alfametilstirene e monomeri vinilici », è aggiunto l'acido acelaico.

2) Sono introdotte le due voci seguenti: Copolimero di metilmetacrilato con divinilbenzene; Copolimero di metilmetacrilato con stirene, divinilbenzene ed 1,3-butilenglicoldimetacrilato.

3) Alla voce « Prodotti di condensazione di formaldeide con melammina » le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono così modificate:

Nel caso di stoviglie, limite di formaldeide: secondo allegato IV - sezione II - punto 1. Gli oggetti finiti devono essere sottoposti a lavaggio con acqua a temperatura ambiente, per due ore. Da detto lavaggio sono esclusi i films ed i rivestimenti di spessore inferiore a 0,2 mm.

Parte *B - Additivi*

Sono incluse le seguenti voci:

1) Acido acetico.

2) Di-stearil-pentaeritrolo-difesfito.

Per polietilene e polipropilene: in quantità non superiore allo 0,25 per cento sulla materia plastica.

3) 2,5-*bis* (5'-terz, butil-benzossazolil-2) -tiofene.

Per PVC, polietilene, polipropilene e polistirene, in quantità non superiore a 0,05 per cento sulla materia plastica.

4) Sodio alchil (C_{10}-C_{18}) solfonato.

Come agente antistatico nel PVC, in quantità non superiore a 0,15 per cento sulla materia plastica; come agente emulsionante nel PVC e suoi copolimeri, in quantità non superiore al 2% sulla materia plastica.

5) La voce « Esteri di glicerina e sorbitolo con acido erucico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico » è così modificata: « Esteri di glicerina e sorbitolo con acido erucico, laurico, linoleico, miristico, oleico, pelargonico, palmitico, ricinoleico, stearico ».

6) La voce « N,N'-*bis* (2-idrossietil)- alchil (C_{14}-C_{18}) -ammina » è così modificata: « N,N'-*bis* (2-idrossietil- -alchil (C_{14}-C_{18}) -ammina e suo sale acetico.

Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quantità non superiore a 0,2% sulla materia plastica; come componente di dispersione per la laccatura di films in quantità non superiore a 1,5 mg/dm²; comunque nei casi suddetti a condizione che venga escluso per stoviglie, contenitori e fogli (films) per uso di cottura, cioè per impieghi a temperatura superiore a 80° C ».

Sezione 2ª - CELLULOSA RIGENERATA

Parte *A - Costituenti delle pellicole di cellulosa rigenerata normale. Additivi.*

Sono incluse le seguenti voci:

1) Acido tartarico

2) Biossido di manganese

3) Polialchilenammine cationiche reticolate (viene pertanto depennata dalla parte *B*).

4) Sodio dodecilbenzensolfonato.

Parte *B - Altri componenti ausiliari.*

E' inclusa la voce « dimetil-dialchil (C_{16}-C_{18}) ammonio cloruro ».

Come disperdente di agenti lubrificanti, in quantità massima di 0,001 mg/dm².

Parte *D - Adesivi di accoppiamento.*

E' inclusa la seguente voce: Trietanolammina.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8400)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.
Istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, relativo all'aggiornamento del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1940 concernente l'approvazione delle istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;

Ritenuta la necessità di modificare ed aggiornare le istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche;

Decreta:

Sono approvate le nuove « Istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche » di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELLE OSTETRICHE

Art. 1.

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, l'ostetrica può svolgere i seguenti compiti:

1) assistenza alla donna durante la gestazione, parto ed il puerperio;

2) assistenza al neonato;

3) vigilanza della madre e del bambino nel quadro della difesa sanitaria della famiglia;

4) assistenza medico sociale, in collegamento con centri che operano in questo settore;

5) assistenza infermieristica, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli infermieri professionali, col divieto di prestare assistenza ad infermi affetti da malattie contagiose (art. 7 del regolamento).

Art. 2.

Per quanto concerne l'assistenza ai parti l'ostetrica ha lo obbligo di:

1) annotare ogni parto e ogni aborto, al quale abbia assistito, negli appositi registri (registro dei parti e registro degli aborti) che, a richiesta, le saranno forniti dall'autorità sanitaria comunale (art. 8 del regolamento);

2) portare mensilmente tanto il registro dei parti che quello degli aborti all'ufficio comunale per il prescritto « visto » mensile dell'ufficiale sanitario. Tali registri alla fine di ciascun trimestre sono trattenuti dall'ufficiale sanitario e sostituiti con altri nuovi (art. 8 del regolamento);

3) redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto conforme al modello stabilito dal Ministero della sanità, da servire per l'ufficio di stato civile (art. 18 regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica);

4) denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario ogni nascita di neonato deforme (art. 139 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 9 del regolamento), sempreché la denuncia non venga fatta dal medico, il cui intervento deve essere in tali casi richiesto, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento;

5) segnalare sollecitamente all'ufficiale sanitario la nascita di immaturi e di deboli vitali promuovendo l'immediato ricovero per gli eventuali interventi assistenziali.

L'ostetrica deve essere provvista per l'assistenza ai parti della busta ostetrica di cui all'art. 10 del regolamento.

Detta busta deve contenere:

1) un grembiule di tessuto bianco di bucato, a maniche corte, che giungano sopra i gomiti, di forma e dimensioni da coprire tutta la persona, con chiusura posteriore;

2) una cuffia di tela bianca, di bucato;

3) un termometro clinico;

4) uno stetoscopio;

5) uno spazzolino per le mani;

6) una saponetta;

7) una bottiglia di gr. 300 di alcool;

8) due paia di guanti di gomma sterili;

9) una boccetta di vetro contenente circa gr. 30 di tintura di iodio officinale fresca, o di acido picrico in soluzione alcoolica 5%, o altro disinfettante indicato dal Ministero della sanità;

10) un rasoio di sicurezza;

11) almeno cinque pacchetti, da gr. 50 ciascuno, di cotone idrofilo sterilizzato; cinque pacchetti da 50 quadratini (cm 10 × 10) e cinque fascette (m 5 × cm 7) di garza sterilizzata;

12) cateteri vescicali femminili di gomma, di vario calibro;

13) uno speculum vaginale;

14) due forbici smusse;

15) una pinza da zaffamento;

16) quattro pinze emostatiche ed una di medicazione;

17) anellini di gomma o le apposite pinze già sterili per la legatura del funicolo;

18) un pelvimetro;

19) un nastro metrico;

20) uno sfignomanometro;

21) una pesa per il neonato;

22) una abbassalingua;

23) un tubetto di pomata oftalmica antibiotica;

24) due cannule di vetro munite di tubo di gomma, per aspirare il muco dalla retrobocca del neonato;

25) alcune siringhe di vetro oppure quelle già sterili di plastica;

26) alcune fiale di cardiotonici, uterotonici, coagulanti, antispastici, bicarbonato di sodio all'8%;

27) il materiale necessario per la ricerca e la valutazione dell'albumina e del glucosio nelle urine;

28) un enteroclisma completo o i clisteri già pronti in commercio.

I medicinali indicati ai numeri 9), 23), 26) e 27) sono rilasciati dai farmacisti, a semplice richiesta scritta, firmata dalle ostetriche.

Il comune, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie e degli articoli 62 e 63 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1906, n. 466, deve fornire all'ostetrica condotta la busta contenente il materiale elencato nel presente articolo.

Art. 3.

L'ostetrica chiamata ad assistere una gestante, qualunque sia il mese di gravidanza, deve rendersi conto dello stato generale di salute della donna, informandosi di eventuali malattie, pregresse o attuali, degli stati di sofferenza o disturbi di cui la gestante possa essere affetta in dipendenza o meno dello stato di gestazione. In particolare dovrà:

a) procedere ad un'accurata raccolta dell'anamnesi, con particolare riguardo ai fattori di rischio;

b) fare l'esame ostetrico;

c) fare eseguire l'esame dell'azotemia e della glicemia (da praticarsi al terzo, sesto e nono mese);

d) far eseguire l'esame delle urine;

e) determinare la pressione arteriosa e controllare il peso e la diuresi.

(I controlli di cui alla lettera *d*) ed *e*) dovranno praticarsi una volta al mese fino all'ottavo mese, ogni quindici giorni nel corso del nono mese, comunque quando vi sia presenza di edemi, cefalea, ecc.);

f) far eseguire l'esame sierologico del sangue per la ricerca della sifilide ignorata;

g) far determinare il gruppo sanguigno, il fattore RH e far eseguire controlli emocitometrici per evidenziare eventuali anemie ferroprive o megaloblastiche.

I rilievi di cui sopra verranno trascritti sulla « tessera sanitaria » attualmente distribuita dall'O.N.M.I.

Nel primo trimestre di gestazione o, comunque, quando l'ostetrica viene a conoscenza di uno stato di gravidanza, deve far sottoporre la donna ad una visita medica generale.

In caso di qualsiasi irregolarità risultante dai controlli predetti, l'ostetrica richiederà l'intervento del medico e in caso di rifiuto della gestante, ne informerà riservatamente l'ufficiale sanitario.

Art. 4.

L'ostetrica quando rilevi anche semplicemente sospetti di aborto in atto o già spontaneamente espletato, da qualsiasi causa o con qualsiasi mezzo determinato, deve astenersi da ogni intervento ed attendere l'intervento medico.

Ove la donna rifiuti di chiamare il medico, l'ostetrica ne informerà riservatamente per iscritto, l'ufficiale sanitario.

Art. 5.

L'ostetrica deve concorrere a combattere eventuali pregiudizi e abitudini dannose della gestante ed indurla a seguire, per il benessere proprio e del nascituro, le norme igieniche più appropriate per il suo stato al fine di assicurare il buon andamento della gravidanza, le migliori condizioni per il normale sviluppo del feto e per il normale decorso del parto.

Darà pure consigli sull'alimentazione più appropriata della gestante, sull'igiene personale, sulla prevenzione della morbosità congenita da fattori fisici e chimici, rappresentati oltre che dai vari tossici, dai farmaci soprattutto se somministrati nelle prime dodici settimane della gravidanza, sulla necessità di evitare lavori faticosi e strapazzi fisici di qualsiasi genere specialmente nelle ultime sei settimane precedenti al parto.

Nei luoghi dove esistono centri di preparazione al parto, l'ostetrica farà opera di persuasione affinché le gestanti li frequentino. Ove invece non esistano, l'ostetrica darà essa stessa alle gestanti le nozioni di psico-profilassi ostetrica, affinché il parto si svolga nelle migliori condizioni psico-fisiche.

Essa renderà inoltre edotte le donne assistite di tutte le provvidenze mutualistiche ed assistenziali di cui hanno diritto.

Assistenza al parto

Art. 6.

In prossimità della data presunta del parto l'ostetrica deve assicurarsi che la camera della partoriente sia ripulita e sgombra di mobili ed oggetti inutili; che sia predisposta la biancheria personale e del letto della partoriente (di bucato) in quantità sufficiente ai bisogni.

Ove l'ambiente sia inidoneo o vi sia deficienza di materiale o di mezzi indispensabili, deve consigliare il ricovero della partoriente in ospedale o in sale di maternità.

Quando il materiale del pacco ostetrico non sia sterile, avrà cura di far bollire l'ovatta, la garza, i panni ed ogni altro presidio da usare nell'espletamento del parto.

Art. 7.

Durante l'assistenza al parto, l'ostetrica deve usare, previa disinfezione delle mani, i guanti di gomma, precedentemente sterilizzati. Avrà a disposizione l'alcool per usarlo tutte le volte che le mani, con o senza guanti, siano venute accidentalmente a contatto con oggetti non asettici.

Art. 8.

L'ostetrica deve richiedere l'intervento medico ogni qualvolta rilevi o sospetti nella partoriente malattie generali (cardiopatie, nefriti, anemie, ecc.); distocie di qualsiasi natura, ritardi o emorragia nel secondamento, o comunque avverta che il parto non procede in modo del tutto normale.

Art. 9.

Durante il secondamento l'ostetrica si limita a sorvegliare e controllare, con esame esterno, le contrazioni e la retrazione emostatica dell'utero ed a raccogliere la placenta al momento dell'espulsione, evitando ogni trazione sul cordone ed il massaggio dell'utero, a meno che non sia richiesto da emorragia in atto.

Deve sempre esaminare attentamente la placenta e le membrane appena espulse, perchè nel caso constati che siano incomplete o non del tutto normali, deve conservarle per sottoporle all'esame del medico. L'intervento del medico deve essere richiesto nei casi di lacerazioni verificatesi nel canale del parto, di nascita di infante deforme e di feto nato morto, anche se il parto è stato spontaneo.

Art. 10.

Indipendentemente dalle facoltà previste dall'art. 7 del regolamento è consentito alle ostetriche di eseguire:

1) il cateterismo vescicale;

2) la rottura delle membrane ovulari, soltanto se richiesta da condizioni generali del parto o locali, purchè la dilatazione della bocca uterina sia completa, la presentazione di vertice e profondamente impegnata;

3) la rottura delle membrane a dilatazione ancora incompleta della bocca uterina nel solo caso di placenta previa laterale, con emorragia in atto, quando il feto sia in situazione longitudinale e non sia possibile l'immediato intervento medico;

4) l'assistenza al parto podalico, spontaneo;

5) la esecuzione della versione per manovre esterne, durante la gravidanza o nel travaglio del parto iniziale, a membrane integre, nella presentazione di spalla;

6) la spremitura del feto nell'utero per facilitarne la espulsione, quando la testa fetale già ruotata, affiori alla vulva;

7) l'episiotomia per facilitare l'espulsione del feto quando la parte presentata affiori alla vulva;

8) la spremitura dell'utero sicuramente retratto e contratto, nel periodo del secondamento, ed a placenta sicuramente distaccata, oppure, in caso di emorragia, quando non sia possibile l'intervento immediato del medico;

9) la spremitura dell'utero nel post-partum per ottenere la fuoriuscita dei coaguli se provocano perdita di sangue, previo accertamento che l'utero sia retratto;

10) lo zaffo della vagina, in caso di emorragia;

11) le iniezioni di antispastici in caso di ipercinesi nell'attesa dell'arrivo del medico o per il viaggio al luogo di cura;

12) le iniezioni utero-toniche dopo l'eventuale svuotamento dell'utero dai coaguli sanguigni, nei casi di atonia, nel post-partum;

13) le iniezioni di analettico o cardiotonici nell'attesa del medico;

14) il prelievo di sangue capillare e venoso durante la gravidanza per facilitare gli esami necessari per una corretta assistenza alla gravida stessa;

15) il prelievo vaginale per l'esame citologico.

Ogni altro intervento manuale o strumentale è vietato all'ostetrica.

Art. 11.

Subito dopo espletato il secondamento si tratterrà ancora qualche tempo (due ore almeno) per sorvegliare la permanente retrazione emostatica del corpo uterino, dedicando questo tempo alle prime cure al neonato, ai sensi del successivo art. 14.

Assistenza al puerperio

Art. 12.

Nei primi cinque giorni dopo il parto l'ostetrica è tenuta a visitare la puerpera due volte al giorno, mattina e sera, annotando metodicamente la temperatura ed il polso e controllando l'apparato genitale (involuzione dell'utero, aspetto dei genitali esterni, lochiazione, emorragie, ecc.).

Nei casi di temperatura febbrile, di polso troppo frequente, di lochiazione fetida, troppo a lungo ematica o in qualunque modo anormale, deve chiedere l'immediato intervento del medico e, nell'eventuale assenza di esso, segnalare di urgenza il caso all'ufficiale sanitario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 139 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie.

Nelle prime sei settimane dopo il parto svolge la sorveglianza tendente ad evitare lo stabilirsi di una patologia uterina, o annessiale o mammaria o della malattia trombo-embolica.

Qualora l'assistenza domiciliare non sia sufficientemente assicurata, consiglia il ricovero di urgenza dell'inferma all'ospedale, sollecitandone il provvedimento dall'autorità sanitaria.

Art. 13.

L'ostetrica che ha prestato le sue cure ad una donna colpita da processo infettivo puerperale, è tenuta a darne subito avviso all'ufficiale sanitario comunale e ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni di esso, a norma delle disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive.

Assistenza al neonato ed al bambino

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, l'ostetrica, espletato il parto, deve praticare la profilassi oftalmica, istillando all'angolo interno del sacco congiuntivale di ciascun occhio una goccia di collirio antibiotico.

Nei giorni seguenti deve vigilare lo stato degli occhi del neonato, reclamando subito l'intervento del medico, ove constatasse arrossamenti o altri segni di infiammazione.

La pulizia del neonato, subito dopo la nascita, sarà praticata con acqua a circa 31° centigradi avendo cura di non bagnare il moncone del cordone ombelicale e gli occhi del neonato per evitare possibili infezioni.

Art. 15.

L'ostetrica deve consigliare l'abbigliamento più idoneo per il neonato, tenuto conto della stagione e delle condizioni di ambiente, preoccupandosi di evitare il raffreddamento del corpo, nella stagione fredda; il sovrariscaldamento, nella stagione calda.

Deve dare opportuni suggerimenti circa l'igiene dell'ambiente, indicando il punto più adatto della camera per disporvi la culla ed il modo di ricambiare l'aria senza che il neonato sia colpito da correnti.

Art. 16.

L'ostetrica deve spiegare opera per assicurare al neonato l'allattamento materno, a meno che il medico non lo controindichi, dettando le norme per bene regolare l'allattamento, indicando la posizione da dare al poppante, l'orario e la durata delle poppate, il modo di controllare con la doppia pesata la quantità di latte ingerito.

In caso di anomalie a carico della mammella della madre (arrossamento, indurimento, ragadi, ecc.), o di patine biancastre alla bocca del neonato, dovrà richiedere l'intervento del medico.

L'ostetrica quale vigilatrice della madre e del bambino

Art. 17.

L'ostetrica cui viene affidato il compito di vigilatrice della madre e del bambino, secondo quanto è stabilito all'art. 2 del regolamento, deve:

diffondere le norme pratiche di igiene materna vigilandone e curandone l'applicazione;

nei casi di anomalie o disturbi nella funzione genitale come ritardi nella prima mestruazione, amenorrea, dismenorrea, menorragia, metrorragia, leucorrea, sterilità, ecc.; di segni manifesti o sospetti di infezione sifilitica o blenorragia, di segni iniziali che possono far sospettare tumori dell'utero, come perdite vaginali sanguigne atipiche, e, dopo la menopausa, aumento del volume dell'addome, ecc.; o di tumore della mammella (noduli mammari, retrazione del capezzolo) deve consigliare la consultazione di un medico o, se possibile, indirizzare la donna ai consultori ostetrici o materni, astenendosi dal dare consigli terapeutici e manifestare opinioni che non rientrano nel campo della sua competenza professionale come dal dare altre indicazioni oltre quelle generiche concernenti le ordinarie pratiche di pulizia e di igiene e le cautele da usare per evitare eventuali contagi familiari, ecc.

Nel caso di accertata difficoltà per la donna di accedere agli appositi ambulatori, l'ostetrica può effettuare prelievi di materiale dalla vagina per l'esecuzione di esami citologici e può eseguire prelievi di sangue capillare e venoso.

Art. 18.

L'ostetrica deve:

far propaganda per combattere i pregiudizi e le abitudini nocive al buon allevamento dei bambini;

sorvegliare lo stato di nutrizione di essi, provvedendo a periodici controlli del peso e consigliando la visita del medico in caso di mancato accrescimento;

vigilare a che le istruzioni impartite dai consultori pediatrici e dal medico siano eseguite;

collaborare attivamente alle varie iniziative riguardanti l'educazione sanitaria, l'educazione sessuale, la regolamentazione delle nascite.

La vigilanza deve estendersi al vestiario del bambino, alla pulizia giornaliera, all'ambiente di vita, allo sviluppo fisico e psichico, rilevando e segnalando ogni deficienza per i provvedimenti di assistenza.

(8401)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 settembre 1975

Proroga della gestione commissariale del comune di Mosciano S. Angelo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 successivo, è stato sciolto il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Calogero Di Maira.

Con il 2 ottobre viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

All'atto dell'insediamento l'amministrazione straordinaria si è trovata nella necessità di dover affrontare numerosi problemi che interessano i vari settori della civica azienda con particolare riguardo alla viabilità, edilizia scolastica, insediamenti artigianali.

Poichè la soluzione dei suddetti problemi rappresenta la premessa indispensabile per la normalizzazione della situazione del comune, è opportuno che l'opera iniziata dal commissario, il quale sta curando il sollecito perfezionamento delle relative procedure, non subisca interruzioni.

Si rende, pertanto, necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio del 27 corrente unito alla presente relazione.

Teramo, addì 27 settembre 1975

Il prefetto: PAPPALARDO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del giorno 16 successivo, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo e nominato commissario per la provvisoria gestione del comune il dott. Calogero Di Maira;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Mosciano S. Angelo affidata al dott. Calogero Di Maira è prorogata a termini di legge.

All'attuale commissario sono confermati i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, in premessa richiamato.

Teramo, addì 27 settembre 1975

Il prefetto: PAPPALARDO

(8410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Follonica

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 29 aprile 1975, n. 81343, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 480, sito in comune di Follonica (Grosseto), riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 22, particella 27, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(8430)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 4 giugno 1975, n. 1443, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno consistente in una canaletta di mq 5060, sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune stesso al foglio 110, particella 4/5 e Acqua Forte.

(8431)

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sermoneta.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 29 aprile 1975, n. 81051, è stata rettificata da mq 280 a mq 210, la superficie del tratto di terreno trasferito dal demanio pubblico ai patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale 7 ottobre 1974, n. 2416, in comune di Sermoneta (Latina).

(8429)

Autorizzazione all'Istituto sperimentale agronomico di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1975, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 91, l'Istituto sperimentale agronomico di Bari viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 170.000.000, dal sig. Mario Favale un fondo rustico della superficie di ha 34 28 62 sito in agro di Rutigliano (Bari), e descritto nel nuovo catasto terreni alla partita 8984, foglio 30, mappali 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 258, 40, 285, 26, 553, 554, 555, 556, 33, 557, 558, 559 e foglio 22, mappali 90, 91, 92, 50, 97, 30 e 100.

(8432)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Malathir D » dell'impresa Rumianca, in Torino

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Malathir D », concessa alla impresa Rumianca, in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8420)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Fosferno 50 » dell'impresa Solplant, in Milano

Con decreto ministeriale 19 settembre 1975 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Fosferno 50 », concessa alla impresa Solplant, in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8421)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria

Con decreto ministeriale 28 luglio 1975, n. 155, il dott. Oreste Goffredi è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria in sostituzione del dott. Vincenzo Bongiovanni.

(8312)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3855/M)

Autorizzazione al comune di Radicondoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Radicondoli (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.164.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3856/M)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Montalcino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.843.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3857/M)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3858/M)

Autorizzazione al comune di Rubiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Rubiera (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3859/M)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.554.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3860/M)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3861/M)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.842.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3862/M)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3863/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3864/M)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Cutigliano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3865/M)

Autorizzazione al comune di Sarmato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Sarmato (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.557.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3866/M)

Autorizzazione al comune di Ponte dell'Olio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3867/M)

Autorizzazione al comune di Pecorara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Pecorara (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3868/M)

Autorizzazione al comune di Monticelli d'Ongina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3869/M)

Autorizzazione al comune di Borgonovo Val Tidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.147.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3870/M)

Autorizzazione al comune di Traversetolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Traversetolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3871/M)

Autorizzazione al comune di Sala Baganza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Sala Baganza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.523.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3872/M)

Autorizzazione al comune di Langhirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Langhirano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3873/M)

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Fornovo di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3874/M)

Autorizzazione al comune di Busseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Busseto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.551.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3875/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.809.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3876/M)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Bedonia (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.143.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3877/M)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1975, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3878/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 9 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	681,75	681,75	681,50	681,75	682 —	681,70	681,70	681,75	681,75	681,75
Dollaro canadese	664,50	664,50	663,50	664,50	664,57	664,48	664 —	664,50	664,50	664,50
Franco svizzero	253 —	253 —	252,95	253 —	253,06	253,03	252,90	253 —	253 —	253 —
Corona danese	112,29	112,29	112,40	112,29	111,29	112,25	112,30	112,29	112,29	112,25
Corona norvegese	122,03	122,03	122 —	122,03	122,05	122,01	122,05	122,03	122,03	122 —
Corona svedese	154,22	154,22	154,20	154,22	154,26	154,20	154,24	154,22	154,22	154,20
Fiorino olandese	254,23	254,23	254,30	254,23	254,24	254,22	254,22	254,23	254,23	254,20
Franco belga	17,348	17,348	17,38	17,348	17,353	17,33	17,365	17,348	17,348	17,30
Franco francese	153,255	153,255	153,30	153,255	153,27	153,24	153,25	153,255	153,255	153,20
Lira sterlina	1395,90	1395,90	1396,50	1395,90	1396,22	1395,88	1396 —	1395,90	1395,90	1395,90
Marco germanico	261,90	261,90	262,10	261,90	261,75	261,85	261,85	261,90	261,90	261,90
Scellino austriaco	36,97	36,97	36,95	36,97	36,954	36,95	36,97	36,97	36,97	36,95
Escudo portoghese	25,35	25,35	25,40	25,35	25,306	25,33	25,36	25,35	25,35	25,35
Peseta spagnola	11,469	11,469	11,47	11,469	11,462	11,45	11,4725	11,469	11,469	11,45
Yen giapponese	2,2515	2,2515	2,26	2,2515	2,251	2,24	2,2510	2,2515	2,2515	2,25

Media dei titoli del 9 ottobre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,650
» 5 % (Ricostruzione)	96,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,100
» 5 % (Città di Trieste)	92,150
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,650
» 5,50 % » » 1968-83	81,700
» 5,50 % » » 1969-84	80,700
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	84,075
» 6 % » » 1972-87	82,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,850
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,300
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,350
» poliennali 7 % 1978	95,150
» » 9 % 1979	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	681,725
Dollaro canadese	664,25
Franco svizzero	252,95
Corona danese	112,295
Corona norvegese	122,04
Corona svedese	154,23
Fiorino olandese	254,235
Franco belga	17,356
Franco francese	153,252
Lira sterlina	1395,95
Marco germanico	261,875
Scellino austriaco	36,965
Escudo portoghese	25,355
Peseta spagnola	11,471
Yen giapponese	2,251

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 1° aprile 1975 al 30 giugno 1975, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69), ai sensi del regolamento (CEE) n. 843/75.

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	—	zero	—
		D. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	231	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	—	zero	—
	17.04-407	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa. non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb. altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-424	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%	—	zero	—
	17.04-427	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II. non nominati:			
	17.04-434	a. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12.281	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	5.399	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	1.371	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	—	—	—
	18.06-180	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B. gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	8.527	zero	—
	18.06-560	b. uguale o superiore a 7%	15.795	zero	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito, calcolato in saccarosio)	13.412	zero	—
		II. altri:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . .	—	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	3.454	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22.265	zero	—
	18.06-992	b. altre	22.265	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	48.763	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	5.742	zero	—
	18.06-997	bb. non nominate	48.763	—	—
		c. uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	446	—	—
	19.01-005	B. altri	369	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	2.580	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	497	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% .	—	—	—
	19.02-025	bb. uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	994	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.920	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	3.265	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	223	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5% . .	—	—	—
	19.02-090	b. uguale o superiore a 5%	10.173	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	1.046	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . .	1.046	—	—
	19.03-905	II. non nominate	1.954	—	—
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	223	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	3.291	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	1.020	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	754	—	—
19.07		Pane biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.854	—	4.508
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	3.325	—	5.305
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	8.124	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	1.483	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	2.631	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a. inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b. uguale o superiore a 70%	—	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (*segue*)		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	1.106	—	1.765
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	10.353	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	7.653	zero	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	3.608	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	1.945	—	3.094
	19.08-234	2. altri	21.931	—	3.094
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	13.883	zero	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	8.073	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	2.777	—	4.422
	19.08-254	2. altri	13.438	—	4.422
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	15.615	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	3.325	—	5.305
	19.08-267	b. altri	351	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti:			
		A. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé:			
	21.01-105	II. altri	317	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	566	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a. secchi	—	—	—
	21.06-155	b. altri	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	1.543	—	—
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III. altri	1.088	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	411	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a. cotte	257	—	—
	21.07-207	b. altre	728	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % . .	8.527	—	—
	21.07-350	b. uguale o superiore a 7 %	15.795	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5 %	32.095	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5 %	54.488	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5 %	2.854	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 % .	6.659	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4 %	48.438	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40 %	35.668	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 % .	51.711	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % . .	65.980	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70 %	94.510	—	—
	21.07-458	b. uguale o superiore a 1,5 %	60.538	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	36.328	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	1.106	—	—
	21.07-803	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	1.663	—	—
	21.07-804	cc. uguale o superiore a 45 %	2.220	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-807	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-808	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-811	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 % .	—	—	—
	21.07-812	cc. uguale o superiore a 45 %	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 % .	—	—	—
	21.07-815	bb. uguale o superiore a 32 %	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85 %	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	12.109	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	13.215	—	—
	21.07-821	bb. uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	13.772	—	—
	21.07-822	cc. uguale o superiore a 45 %	14.329	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	8.330	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	10.515	—	—
	21.07-825	bb uguale o superiore a 32%	11.072	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	5.365	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	6.470	—	—
	21.07-828	bb. uguale o superiore a 32%	6.890	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-830	2. altre	934	—	—
	21.07-831	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	24.219	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa uguale o superiore a 5% e inferiore a 32% .	25.324	—	—
	21.07-834	bb. uguale o superiore a 32%	25.881	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20.439	—	—
	21.07-836	2. altre	22.625	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	17.466	—	—
	21.07-838	2. altre	18.443	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	12.075	—	—
	21.07-840	2. altre	12.486	—	—
	21.07-841	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	8.022	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	36.328	—	—
	21.07-843	2. altre	37.434	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	32.549	—	—
	21.07-845	2. altre	33.260	—	—
	21.07-846	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	29.575	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	54.488	—	—
	21.07-848	2. altre	54.762	—	—
	21.07-849	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	51.789	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	66.640	—	—
	21.07-851	2. altre	66.746	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	61.241	—	—
	21.07-853	2. altre	62.073	—	—
	21.07-854	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	54.497	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	102.626	—	—
	21.07-856	2. altre	103.260	—	—
		b. aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	97.227	—	—
	21.07-858	2. altre	100.278	—	—
		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse, provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	131.944	—	—
	21.07-860	b. altre	129.244	—	—
	21.07-861	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	159.933	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque mi nerali aromatizzate) e altre bevande non alcooliche, esclusi succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:			
		B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienl dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2% . . .	934	—	—
	22.02-107	III. uguale o superiore a 2%	5.168	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C. polialcoli:			
	29.04-710	II. mannite	—	—	—
		III. sorbite:			
		a. in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2. altra	—	—	—
		b. altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	283	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	223	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso .	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %, in peso .	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	223	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a. inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	223	—	—
	38.12-117	d. uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UICD).
Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. zero per 100 kg
Farina di grano tenero . . . . » 4.422 per 100 kg
Farina di segala . . . . » 4.508 per 100 kg

(8140)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, per coprire dodici posti di ispettore nella carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il parere favorevole n. 6/75 del 14 aprile 1975, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per l'ammissione nella carriera di concetto degli ispettori dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova (parametro 160), nella carriera di concetto del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di perito industriale;
2) diploma di maturità classica o scientifica;
3) diploma di geometra;
4) diploma di istituto nautico.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;
3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento allo esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma, dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica numero 3.

Art. 12.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato *B*):

Prove scritte:

a) fisica;
b) matematica.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie: fisica, chimica, matematica, nozioni di diritto pubblico: costituzionale ed amministrativo, lingua francese o inglese (facoltativa) (lettura e traduzione di un brano di carattere scientifico).

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 21 e 22 gennaio 1976 con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato (allegato *A*) al presente bando, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo. La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione esaminatrice.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnati ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute. I candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio (a coloro i quali supereranno la prova facoltativa orale di lingua verrà assegnato fino ad 1 punto).

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto ministeriale, ispettore metrico in prova (parametro 160) e saranno confermati nella qualifica stessa dopo l'esito favorevole di un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, ed il trattamento economico iniziale della qualifica di ispettore (parametro 160), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 18.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a sei mesi, di cui al precedente art. 17, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica;

2) metrologia;

3) teoria degli strumenti per pesare;

4) parte tecnica del servizio metrico;

5) saggio dei metalli preziosi;

6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico;

7) disegno.

Art. 19.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico previsto dai precedenti articoli 17 e 18, gli ispettori in prova che avranno riportato giudizio favorevole conseguiranno la nomina a ispettore metrico.

Per coloro che avranno riportato giudizio sfavorevole il tirocinio sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, non potranno ottenere l'ammissione in carriera e, pertanto, il rapporto d'impiego verrà risolto.

Art. 20.

Gli ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975
Registro n. 8 Industria, foglio n. 334

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di ispettore in prova nella carriera di concetto del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . .(3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) Nozioni di diritto pubblico (diritto costituzionale ed amministrativo):

1) Concetto di diritto e di norma giuridica;
2) Il diritto pubblico e le sue partizioni;
3) Lo Stato e le sue funzioni;
4) La personalità giuridica e le funzioni dello Stato; la divisione dei poteri;
5) Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo;
6) L'ordinamento costituzionale italiano;
7) Gli organi dell'ordinamento costituzionale italiano: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale;
8) La funzione legislativa: leggi, regolamenti ed altri atti normativi;
9) La funzione giurisdizionale;
10) L'amministrazione pubblica e le sue funzioni;
11) L'organizzazione amministrativa. L'amministrazione diretta centrale e periferica. L'amministrazione autarchica: enti e loro classificazione;
12) Gli organi attivi, consultivi e di controllo della pubblica amministrazione;
13) I fatti e gli atti giuridici. I rapporti giuridici. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi;
14) Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato;
15) La giustizia amministrativa; tutela dei diritti ed interessi dei singoli; ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

B) *Matematica:*

Misure complesse ed operazioni relative. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistema di 1° grado di n equazioni ad n incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni trinomi e riducibili al 2° grado. Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli. Teorema di Talete. Similitudine dei triangoli. Teoremi relativi. Circonferenza e cerchio. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani. Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro. Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma. Piramide. Tronco di piramide. Cilindro. Cono. Tronco di cono. Sfera. Parti di superficie sferica. Parti di sfera.

Area della superficie e volume dei solidi predetti. Funzioni goniometriche di uno stesso arco. Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi. Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni geometriche. Teorema di Neper. Formule di Brigge. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi.

C) *Fisica:*

1) Proprietà generali della materia. Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica: cinematica, moto e quiete. Traiettorie. Moto uniforme e moto vario. Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione delle forze. Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto. Composizione delle forze parallele. Coppie. Composizione di più forze parallele. Centro di gravità. Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto. Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano. Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici; leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera. Dinamica. Principio d'inerzia. Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accelerazione. Massa. Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto. azione reazione. Forza centrifuga e centripeta. Principio della indipendenza delle azioni simultanee. Caduta dei gravi liberi. Moto dei gravi sul piano inclinato. Il pendolo e le sue leggi. Pendolo geodetico. Misura di g lavoro. Forza viva. Principio della conservazione dell'energia Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi: idrostatica. Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Capillarità. Aerostatica. Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica. Barometri e manometri. La legge di Boyle. La legge di Dalton. Moto dei liquidi e dei gas. Movimento dei liquidi. Pompe. Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore: nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo. Quantità di calore e caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri. Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento, vari di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazione di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas. Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassatuti. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas. Soluzione: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di essi.

5) Ottica: generalità della luce. Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri. Leggi sulla riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici. Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzioni delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessioni totali. Il prisma e i colori. Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte. Lenti acromatiche. Lenti divergenti. Il cannocchiale e il microscopio. Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità: fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie. L'elettrolisi, leggi ed applicazioni dell'elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termoelettriche.

Magnetismo. Magneti naturali e artificiali. La legge di Coulomb e il magnete. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Elettromagnetismo. Campo magnetico prodotto da una corrente. Leggi di Biot e Sawart. Unità di misure elettromagnetiche. Sistema pratico di unità e di misure elettriche. Sole-

noidi. Elettrocalamita. Sonerie elettriche. Telegrafo. Galvanometri. Amperometri. Legge di Ohm. Conduttori di serie e parallelo. Reostati. Legge di Joule. Applicazione degli effetti termici della corrente. Energia elettrica. Induzione elettromagnetica e relativa legge. Estracorrenti. Rocchetto di Ruhmkorff. Telefono. Anello di Pacinotti. Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia. Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli; materia. Sostanze e corpi. Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi. Composti e miscugli. Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze: fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze. Passaggi di stato. Soluzioni.

3) Struttura della materia: teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione: peso atomico. Gramma atomo. Peso molecolare. Grammamolecola o mole. Volume molecolare. Determinazione del peso molecolare. Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica: legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa. Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze: elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici. Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente. Formule gregge e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule. Isomeria. Allotropia. Polimetria. La valenza e l'affinità chimica spiegata con la teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica: sostanze semplici o elementi: metalli. Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi. Idrati o idrassidi. Anidridi Acidi. Sali. Idruri. L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di stechiomotria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica. Concetto di acidi basi e sali. Spiegazione delle reazioni chimiche. Elettrolisi: dissociazione elettrolitica. Quali sostanze si dissociano. Carattere degli ioni. Grado di dissociazione. Spiegazioni dell'intimo meccanico dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni. Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno: idrogeno. Ossigeno. Ozzono. L'acqua. Didrolo: Acqua pesante. Perossido dell'idrogeno, acqua ossigenata. Solfo. Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni: fluoro, acido fluoridico. Cloro; acido cloridico. Composti ossigenati del cloro. Bromo. Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili: azoto. Composti dell'azoto: ammoniaca. Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua ragia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica. Gas mobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo. Fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati: arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio: carbonio. Diamante. Grafite. Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale. Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, serpentino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro: boro. Acido borico. Borace.

16) Metalli, loro composti e minerali: sodio. Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Potassio. Minerali del potassio; clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro. Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio, Solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.

Rame. Minerali di rame; calcopirite, malachite, azzurite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro. Oro argento. Berillio. Calcio. Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidride fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio, calce viva, calce spenta, malte e cementi. Magnesio. Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario: barantina. Stronzio: celestina.

Zinco. Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio. Minerali del mercurio; cinabro. Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio uranite. Carnotite, autunite.

Alluminio. Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone: topazio, tormalina, leucite, ortoclasia, mica e caolino. Composti artificiali dell'alluminio: **allume.**

Stagno. Minerali dello stagno: cassiterite. Piombo. Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite. Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo. Cromite, Tungsteno o wolframio.

Manganese. Pirolusite.

Ferro. Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce, acciaio.

Nichelio. Cobalto. Leghe: definizione poprietà. Leghe di alluminio, argentoferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici. Formule greggie e formule di struttura. Isometria. Polimetria.

18) Gruppo degli idrocarburi. Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi; 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici. Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi; serie delle paraffine. Distillazione frazionata.

ALLEGATO C

NORME PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI ORGANI SANITARI DEL CERTIFICATO MEDICO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO.

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le variazioni di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per occhio e V. 1/2 per l'altro o di B. 2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se sia tratta di affezione patologica; questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono la causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con l'atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2);

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

(8323)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esami per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua ed il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il decreto commissariale in data 12 luglio 1975, numero 1915/GAB., con il quale è stata indetta una sessione di esami per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua ed il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165;

Rilevato che gran parte degli interessati, essendo in ferie durante il periodo in cui il decreto è stato pubblicato, sono venuti a conoscenza dello stesso con notevole ritardo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare i termini della presentazione delle domande di ammissione agli esami per consentire al predetto personale di utilizzare la sessione indetta con il citato decreto commissariale 12 luglio 1975, numero 1915/GAB.;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per partecipare alla sessione di esami di cui in premessa, scaduto il 17 settembre 1975, è prorogato di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 20 settembre 1975

Il commissario del Governo: BIANCO

(8443)

OSPEDALE CIVILE «T. MASSELLI-MASCIA» DI SAN SEVERO

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 luglio 1975, n. 316, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in San Severo (Foggia).

(8510)

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 agosto 1975, n. 334, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in San Severo (Foggia).

(8511)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIATA» DI CHIETI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 maggio 1975, n. 257, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della 1ª radiodiagnostica;
un posto di aiuto della 2ª radiodiagnostica;
un posto di aiuto della divisione radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ufficio personale, dell'ente in Chieti.

(8489)

OSPEDALE «S. CUORE DI GESÙ» DI GALLIPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della sezione di dermosifilopatia;

un posto di aiuto della sezione di neurologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della sezione di geriatria e lungodegenti;

un posto di assistente della sezione di malattie infettive;

un posto di assistente della sezione di odontoiatria e stomatologia;

due posti di assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(8512)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. 50.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 e delle relative variazioni dell'ente di sviluppo nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *dicembre* 1974)

(*Omissis*).

(8327)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 51.

Spese per il funzionamento del comitato tecnico regionale delle Marche della cassa per il credito alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di presenza, il rimborso delle spese, nonchè il trattamento di missione per i componenti, segretario compreso, del comitato tecnico regionale della cassa per il credito alle imprese artigiane sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

L'indennità di presenza compete per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute ed è fissata in L. 10.000 (diecimila) lorde per ciascun componente, segretario compreso.

Per la corresponsione dell'indennità prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e 6 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 18.

E' inoltre, corrisposto, ove spetti, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale.

La missione si considera normalmente compiuta in un tempo pari alle 24 ore per ogni seduta.

Art. 3.

Al presidente e agli altri componenti che risiedono in comuni diversi da quelli ove ha sede il comitato, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennità di L. 50 al km, in caso di spostamento con vettura propria.

Art. 4.

La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge prevista, per gli anni 1972, 1973 e 1974 in L. 4.000.000, farà carico al cap. 1112301 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 con la denominazione « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto, ai membri, estranei all'amministrazione regionale, del comitato tecnico regionale delle Marche della cassa per il credito alle imprese artigiane (art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685) », con una dotazione di L. 4.000.000.

Lo stanziamento del cap. 1147001 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è ridotto di L. 4.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente al cap. 1112301.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 dicembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 52.

Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sviluppare nella collettività regionale una adeguata coscienza dei problemi ecologici nonchè di tutelare lo ambiente naturale la Regione interviene, ai sensi degli articoli seguenti, in attuazione delle norme di cui agli articoli 5 e 7 dello statuto regionale.

Art. 2.

La Regione promuove:

a) la divulgazione dei problemi della tutela ambientale ed ecologica attraverso mezzi audiovisivi, pubblicazioni e manifesti;

b) la formazione della coscienza ecologica dei cittadini, in particolare dei giovani, attraverso convegni, pubblicazioni, conferenze, dibattiti e concorsi.

La Regione favorisce l'attività degli enti locali nel settore della tutela ambientale e ne coordina gli interventi.

La giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, all'attuazione dei fini promozionali definiti nei commi precedenti e alla utilizzazione per specifiche e concrete attività delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 12.

Art. 3.

Lungo le spiagge marine, dei laghi, gli arenili, le rive dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nei pressi di sorgenti, sui prati, sui pascoli, nei boschi e nelle foreste, lungo i tratti fiancheggianti le strade pubbliche o di uso pubblico e comunque sui suoli pubblici è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.

I comuni provvedono a collocare nelle località di cui al comma precedente idonei raccoglitori di rifiuti e, ove necessario, a indicare le aree in cui gli stessi possono essere depositati.

Art. 4.

E' fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico, al di fuori delle aree indicate dai comuni, rifiuti solidi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali.

I comuni provvedono a indicare le aree in cui i rifiuti, di cui al comma precedente, possono essere scaricati.

Gli scarichi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali che vengono immessi in corsi d'acqua superficiali sul suolo o nel sottosuolo non devono superare i limiti di accettabilità che verranno fissati con apposita regolamentazione che la Regione adotterà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità.

La circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi da quelli di cui al comma precedente sono consentite con autorizzazione del sindaco del comune interessato.

Detta autorizzazione è rilasciata con l'adozione delle cautele atte a garantire il minor danno possibile alla flora.

Art. 6.

I progetti di opere stradali, che comportino rilevanti movimenti del terreno debbono indicare gli interventi previsti per la ricostituzione del manto vegetale.

Art. 7.

Il presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta, sentita la competente commissione consiliare, delimita con decreto le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione.

Le aree così individuate sono indicate da apposite tabelle perimetrali installate a cura della regione Marche.

Nelle aree di cui al comma precedente è proibito la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente.

Nelle zone coltivate comprese nelle aree di cui al primo comma sono consentite le normali pratiche colturali.

Sono altresì consentiti negli incolti produttivi il pascolo e la fienagione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente della giunta invita le commissioni per la protezione della natura di cui all'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6, a segnalare le aree da delimitare ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale, con decreto emesso su conforme deliberazione della giunta, può autorizzare la raccolta a fini scientifici e didattici delle specie spontanee presenti nelle aree di tutela di cui al precedente articolo.

Art. 9.

All'accertamento delle trasgressioni procedono il corpo forestale, e il medico provinciale per ciò che attiene gli scarichi inquinanti le acque.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge gli organi di polizia locale urbana e rurale, i cantonieri comunali e provinciali e gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

Essi segnalano le infrazioni all'ispettorato ripartimentale delle foreste o al medico provinciale.

I verbali di accertamento delle trasgressioni possono altresì essere redatti da qualsivoglia organo o agente di polizia operante nella Regione.

Sono ammesse la definizione in via breve mediante versamento immediato del 50 per cento della sanzione minima prevista a mani del verbalizzante; che ne rilascia ricevuta da apposito modulario; nonchè la conciliazione amministrativa mediante versamento del 75 per cento della sanzione minima prevista da effettuarsi, entro trenta giorni dalla trasgressione, presso il comando di polizia, cui appartiene il verbalizzante, che ne rilascia ricevuta dal medesimo modulario.

I verbali di accertamento delle trasgressioni non definite in via breve nè conciliate, sono notificati agli interessati e trasmessi, corredati dagli eventuali atti assunti, all'ispettorato ripartimentale delle foreste o al medico provinciale, a seconda della rispettiva competenza, che li trasmettono al presidente della Regione.

I proventi di cui ai commi precedenti affluiranno al capitolo 30205 che si istituisce nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1974 con la denominazione «Proventi derivanti dalle sanzioni comminate per violazione alle norme per la tutela degli ambienti naturali» e, per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti.

Art. 10.

Le sanzioni pecuniarie per violazione delle norme della presente legge sono così determinate:

a) per violazione dell'art. 3 L. 5.000;

b) per violazione dell'art. 4 da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 750 000;

c) per violazione dell'art. 5 L. 10.000;

d) per violazione dell'art. 7 L. 10.000.

La sanzione è applicata dal presidente della Regione con suo decreto motivato contenente l'ingiunzione al pagamento della somma.

Si applicano, per l'ingiunzione di cui al comma precedente e per l'esecuzione di essa, le norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato 3 maggio 1967, n. 317, articoli 9 e 13, sostituito alle autorità ivi previste il presidente della Regione.

Art. 11.

I gestori o i titolari degli impianti produttivi esistenti, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 4, presentano alle autorità competenti i progetti relativi agli interventi che intendono adottare per rispettare i limiti di accettabilità fissati dallo stesso.

Entro i successivi 24 mesi provvedono alla realizzazione delle opere previste nei suddetti progetti.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, e per ciascuno degli anni successivi, la spesa di L. 30.000.000.

Al pagamento delle spese relative all'anno 1974 si provvede con i fondi da iscriversi a carico del cap. 1043401 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Spese per le attività informative e divulgative di norme di comportamento per il rispetto dell'ambiente ecologico» e con la dotazione di L. 30.000.000; per gli anni successivi si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede, per l'anno 1974 mediante riduzione per pari importo, dello stanziamento del cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa, e per gli anni successivi, con impiego del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle altre attività previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1974 e per ciascuno degli anni successivi, la spesa di L. 20.000.000.

Al pagamento delle spese relative all'anno 1974 si provvede con i fondi da iscriversi a carico del cap. 1043201 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Spese per la diffusione delle norme di comportamento per la tutela dell'ambiente naturale» e con la dotazione di L. 20.000.000, per gli anni successivi, si provvederà con i fondi da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede, per l'anno 1974, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa, e per gli anni successivi con impiego del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

Le somme non impegnate al termine dell'anno finanziario di competenza sui capitoli istituiti per effetto dei precedenti articoli 12 e 13 e, per gli anni successivi, sui capitoli corrispondenti, possono essere utilizzate nell'anno successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 dicembre 1974

TIBERI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1974, n. 53.

Tutela e valorizzazione dei beni culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato, decorso il termine di cui all'art. 127, primo comma, della Costituzione ed all'art. 47, secondo comma, dello statuto regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo primo

FINALITA', STRUMENTI E MODALITA' DELLA TUTELA

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5 dello statuto la regione Marche, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre a tutelare i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e naturalistico, archivistico e librario e ogni altro bene che costituisce testimonianza di civiltà per assicurarne il godimento ai cittadini.

La Regione crea e promuove istituti, predispone mezzi e strumenti, eroga contributi condizionandoli alla catalogazione, conservazione, miglioramento e acquisizione alla pubblica disponibilità dei beni culturali e naturali a norma delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, nella nozione di raccolta di interesse naturalistico, storico, archeologico o artistico possono rientrare non solamente le universalità di beni mobili, ma anche, in unico contesto, gli immobili nei quali le predette universalità si trovano e sono ambientate o si sono formate, secondo la concezione di «beni culturali d'insieme» il cui valore eccede quello dei singoli oggetti materiali, immobili o mobili, che li compongono.

Possono pertanto essere riconosciuti come beni culturali meritevoli di tutela e come musei di interesse locale ai fini degli interventi e dei contributi di cui al titolo terzo della presente legge, a titolo esemplificativo, intere zone archeologiche delimitate, indipendentemente dallo stato degli scavi eventualmente intrapresi nell'ambito delle medesime, chiese, abbazie, santuari, palazzi, castelli, ville, con tutti i loro arredi, che presentino interesse sia di per sè, sia anche considerati in rapporto all'immobile di cui sono pertinenza.

Titolo secondo

ISTITUTI E MEZZI OPERATIVI

Art. 3.

La regione Marche garantisce la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e naturali attraverso la documentazione sistematica e scientifica delle attività di ricognizione e di raccolta. A tal fine la Regione istituisce il « centro regionale per i beni culturali ».

Il centro provvede al censimento dei beni storici, artistici e naturali, alla compilazione di un inventario e alla catalogazione; dà comunicazione di ogni attività di rinvenimento, di conservazione e di valorizzazione dei beni stessi; è organo di consulenza della Regione in ordine agli strumenti urbanistici relativamente agli specifici interessi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e naturali.

Al censimento si procede con il sistema dei gruppi di lavoro distribuiti per zone, coordinati e controllati dal centro.

Le operazioni di catalogazione sono curate dal centro in collegamento con gli organi statali preposti.

Inoltre il centro predispone studi, elabora programmi e formula proposte per tutte le questioni riguardanti la funzione di indirizzi generali delle attività degli istituti culturali indicati nell'art. 7, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e in particolare per quanto concerne:

a) l'armonizzazione del piano di sviluppo degli istituti culturali anzidetti con gli orientamenti della politica e dell'attività culturale della Regione;

b) i metodi e i criteri generali dell'ordinamento e funzionamento degli istituti stessi, nonchè tutte le questioni tecnico-scientifiche connesse;

c) la conservazione, la tutela e la fruizione pubblica del patrimonio raccolto;

d) il coordinamento sul piano regionale di corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e dei relativi programmi di insegnamento;

e) gli interventi finanziari della Regione per la conservazione e la valorizzazione dei beni di cui alla presente legge.

Spetta altresì al centro proporre le notificazioni di importante interesse artistico o storico, a norma dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera *c*), della legge stessa.

Art. 4.

La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale per i beni culturali, nomina il direttore del centro fra persone di alta qualificazione culturale e di provata esperienza.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale.

Il direttore cura il funzionamento del centro e il suo coordinamento con gli organi della Regione aventi compiti connessi; elabora i programmi di ricerca ed è responsabile della loro attuazione; partecipa con voto consultivo ai lavori della consulta.

Per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche e amministrative del centro il direttore è affiancato dal personale della Regione previsto nella tabella che sarà allegata al provvedimento legislativo di organizzazione degli uffici della amministrazione regionale, nonchè dai responsabili delle singole ricerche, incaricati ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale.

Art. 5.

I programmi di ricerca, corredati di una relazione tecnico-finanziaria, sono sottoposti dal direttore alla giunta regionale, che li inquadra nel piano regionale di sviluppo e nei piani regionali di settore e li presenta, sentita la consulta, al consiglio regionale per la approvazione. Il programma generale ha durata pluriennale con articolazioni annuali.

Singoli programmi di ricerca, normalmente di durata non eccedente l'anno, sono stabiliti, nel quadro della programmazione regionale, d'intesa con le province, i comuni, le istituzioni comprensoriali e consorziali.

Art. 6.

La consulta regionale per i beni culturali è sede di orientamento e di dibattito sui temi generali della politica regionale per i beni culturali e naturali.

Formula in adunanza plenaria, servendosi, ove lo ritenga opportuno, di gruppi di lavoro costituiti nel suo seno, i pareri previsti dalle disposizioni della presente legge e si pronuncia su ogni altro problema concernente la materia dei beni culturali e naturali a essa sottoposto dal consiglio o dalla giunta regionale.

Gli atti della consulta sono pubblici.

Art. 7.

La consulta è composta:

a) dall'assessore regionale all'istruzione e cultura, che la presiede, o da un suo delegato scelto tra componenti indicati alla lettera *b*);

b) dal presidente della commissione scuola e cultura e da tre consiglieri designati dal consiglio;

c) da un rappresentante designato dalle amministrazioni provinciali di ciascuna delle province della Regione;

d) da otto sindaci o loro rappresentanti, designati dalla sezione regionale dell'Anci;

e) dai soprintendenti alle antichità, ai monumenti, alle gallerie territorialmente competenti o loro delegati;

f) da quattro esperti designati dalle università della Regione fra i propri docenti;

g) dal soprintendente regionale agli archivi di Stato;

h) dal soprintendente scolastico regionale o suo delegato;

i) da quindici membri designati da enti, istituzioni e associazioni culturali pubblici o privati, da associazioni sindacali e del tempo libero e da istituti di credito operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e naturali, che siano stati invitati dal consiglio regionale e che non siano tra quelli rappresentati di diritto;

l) da un membro designato dalle commissioni diocesane di arte sacra;

m) dal presidente della deputazione di storia patria delle Marche e dal direttore del centro regionale per i beni culturali, con voto consultivo.

La consulta si riunisce di norma almeno una volta all'anno; è convocata inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti; resta in carica fino al termine della legislatura regionale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, non computati gli eventuali voti consultivi.

Al servizio di segreteria della consulta provvede la giunta regionale.

Ai componenti della consulta estranei all'amministrazione regionale spettano l'indennità di presenza e il rimborso spese previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 aprile 1973, n. 7.

Art. 8.

Al fine di favorire la discussione e l'elaborazione, da parte degli enti locali e delle associazioni di base, delle scelte in ordine ai problemi della tutela, province e comuni, in particolare sedi di centri storici, possono istituire appositi organi collegiali o consorzi, anche con il compito di coordinare i dibattiti e le indagini per il censimento e l'inventario su base comprensoriale o zonale e per esprimere le scelte in funzione delle necessità locali.

La composizione degli organi collegiali o dei consorzi deve assicurare la più larga partecipazione di tutte le componenti sociali, civili e culturali.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca la Regione, sentita la commissione, stipula contratti e convenzioni con università, organi dello Stato, enti, associazioni culturali ed esperti, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale.

Art. 10.

In attesa di istituire corsi di qualificazione per operatori addetti alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali, la Regione può stipulare contratti annuali con giovani laureati, in numero non superiore a 10 per ogni anno, ai sensi dell'art. 55 dello statuto.

I contrattisti svolgono la loro attività presso le università o istituti di specializzazione.

Titolo terzo

RICONOSCIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO LOCALE, CONTRIBUTI E CONDIZIONI

Art. 11.

Ai fini della presente legge i beni degli enti locali, pubblici ed ecclesiastici, delle istituzioni e associazioni culturali e dei privati esistenti nell'ambito della Regione, a richiesta dei proprietari, possono essere dichiarati di interesse pubblico locale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, quando siano valida testimonianza del patrimonio spirituale della comunità marchigiana.

E' fatta eccezione per le raccolte di beni culturali appartenenti alle province e ai comuni che, per la loro destinazione a fini di pubblico interesse e all'uso pubblico, sono assoggettate al regime demaniale a termini delle vigenti leggi dello Stato.

Il riconoscimento di interesse pubblico è concesso con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Le domande avanzate ai sensi del primo comma sono istruite dal competente servizio della giunta regionale di concerto con il centro per i beni culturali. Ciascuna domanda è corredata da una dettagliata relazione che è preceduta in ogni caso da ispezione sui luoghi compiuta da almeno due funzionari, che ne redigono verbale, ed eventualmente dall'inventario di tutto il materiale di rilievo ai sensi del primo comma.

La giunta regionale delibera sulla base dell'istruttoria compiuta e del parere motivato della consulta.

Il centro regionale per i beni culturali, ove ne ricorrano gli estremi, propone la notificazione di rilevante interesse ai sensi della lettera *b)* dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, disposta con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale, con le stesse modalità contemplate nel precedente comma.

Art. 12.

Gli istituti culturali previsti al precedente articolo, i cui servizi siano utilizzati in misura rilevante dalla collettività, possono ottenere, a richiesta dell'ente proprietario, contributi per:

a) la manutenzione e il restauro, l'integrità, la sicurezza e una migliore fruizione pubblica delle raccolte e dei locali in cui si trovano;

b) il completamento, mediante acquisti pertinenti.

In conformità dei criteri generali determinati annualmente dal consiglio regionale, il competente servizio della giunta, sulla base delle richieste pervenute e delle documentate esigenze, predispone, di concerto con il centro, il piano di intervento finanziario. Il piano è approvato dalla giunta regionale sentita la consulta e previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 13.

I contributi per le finalità indicate nel precedente articolo possono essere concessi anche a favore di altri enti e istituzioni pubblici e privati che ne facciano richiesta in rapporto al rilievo della loro attività e a condizione che i servizi offerti siano accessibili a tutti, continui e gratuiti.

La concessione del contributo è subordinata in ogni caso al riconoscimento della funzione culturale ed è disposta con le stesse modalità previste nell'ultimo comma del precedente articolo previo accertamento delle condizioni stabilite nel comma precedente.

I contributi di cui al presente articolo hanno carattere di eccezionalità e possono essere concessi soltanto subordinamente all'eventuale disponibilità di fondi residui rispetto al soddisfacimento delle esigenze e necessità e alla attuazione del piano previsti nell'articolo precedente.

Art. 14.

Le richieste di contributo debbono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate del preventivo di spesa, al competente servizio dell'amministrazione regionale.

Entro il 30 giugno successivo il consiglio regionale approva il piano di riparto sulla base della procedura di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Il riconoscimento a norma dell'art. 11 comporta:

1) il vincolo perpetuo di indivisibilità per tutto il materiale e di inalienabilità pro parte per tutti i singoli beni, immobili, mobili e universalità, costituenti il bene culturale di insieme, così come riconosciuto;

2) il diritto di prelazione da parte della Regione nel caso di alienazione dell'intero bene; tale diritto deve essere esercitato dalla Regione entro 6 mesi dalla notificazione, da parte dell'ente proprietario al presidente della giunta regionale, della proposta di alienazione, completa di ogni elemento essenziale alla sua valutazione;

3) il vincolo di inamovibilità e intrasportabilità al di fuori del territorio regionale, senza specifica autorizzazione del presidente della giunta regionale, delle cose mobili e delle universalità dei mobili costituenti o facenti parte del bene;

4) la garanzia dell'uso e godimento da parte della collettività, da attuarsi anche mediante congrui periodi di apertura al pubblico e in generale nei modi e secondo le norme del regolamento di cui all'articolo seguente.

L'autorizzazione di cui al n. 3) del comma precedente non è prescritta nel caso che amozione e trasporto debbano avvenire su richiesta di pubbliche amministrazioni; essa deve essere rilasciata ove amozione e trasporto siano finalizzati a operazioni di restauro non effettuabili nell'ambito della Regione.

Sono fatti salvi, e hanno carattere prioritario rispetto a quelli previsti dal comma primo, tutti i vincoli, del medesimo o di diverso genere, imposti sui medesimi beni dell'amministrazione dello Stato in applicazione di leggi della Repubblica.

Art. 16.

L'uso e il godimento pubblico delle istituzioni culturali contemplate nell'art. 11 è disciplinato singolarmente da un apposito regolamento proposto dall'ente proprietario, da approvarsi dagli organi regionali sulla base di una relazione tecnica del centro regionale per i beni culturali entro sei mesi dalla data di presentazione.

Titolo quarto

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

A chiunque violi le norme di cui ai numeri 1) e 2) dello art. 15 si applica la sanzione pecuniaria pari al triplo dei contributi regionali erogati nell'ultimo triennio; nel caso che al proprietario del bene non siano stati erogati contributi nello ultimo triennio, per le violazioni dei due predetti vincoli si applica la sanzione nella misura di L. 1.000.000.

A chiunque violi le norme di cui al n. 3) dell'art. 15 si applica la sanzione pecuniaria nella misura di L. 250.000.

A chiunque violi i regolamenti di cui all'art. 16 si applica la sanzione pecuniaria nella misura di L. 250.000.

Per le irrogazioni delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, sostituito alle autorità amministrative ivi previste il presidente della giunta regionale.

Art. 18.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 e L. 1.000.000.000 per quello 1976.

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro cinque giorni, l'istituzione di un capitolo nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, con la denominazione «Tutela e valorizzazione dei beni culturali» e con la dotazione di L. 500.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 dicembre 1974

TIBERI

(8328)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752720)